

GUIDA AL VERSAMENTO DELL'ICI ANNO 2009

CHI DEVE PAGARE L'ICI

Deve pagare l'ICI chi è proprietario di fabbricati (alloggi, case, capannoni, negozi, ecc.), aree fabbricabili, oppure il titolare, su un immobile, del diritto di usufrutto, superficie, abitazione, uso, enfiteusi, oppure il concessionario su aree demaniali, oppure il locatario finanziario, anche se non residenti nel territorio italiano.

Dal 1° gennaio 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza. Sono escluse dall'esenzione le abitazioni di categoria A1, A8 e A9 (abitazione di tipo signorile, abitazione in ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) Decreto Legge 93 del 27/05/2008 convertito con legge 126/2008

QUANDO

I cittadini che devono pagare l'ICI possono farlo in due rate:

1. **Dall'1 al 16 giugno 2009:** con la prima rata si deve versare la metà dell'imposta dovuta per l'anno 2009;
2. **Dall'1 al 16 dicembre 2009:** con la seconda rata si versa il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2009, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Il calcolo va fatto sulla base dell'aliquota e delle detrazioni adottate dal Comune per l'anno 2009 (di seguito specificate). I cittadini possono comunque pagare l'intera imposta entro il 16 giugno 2009, con le aliquote di quest'anno.

DOVE

Il pagamento va effettuato con gli appositi bollettini (reperibili presso l'Ufficio Tributi) sul **conto corrente n°10128890, intestato a Comune di Roccella Jonica, Servizio Tesoreria I.C.I.**

Si può pagare presso qualsiasi ufficio postale, oppure su **Modello F24**

COME SI CALCOLA

Le aliquote ICI anno 2009 (invariate rispetto all'anno 2008)

Le aliquote per il calcolo del pagamento variano a seconda dei seguenti casi:

- **Aliquota ordinaria:** 7 ‰ sulla base imponibile.
- **Abitazione principale e relativa pertinenza (se di categoria diversa A1, A8 e A9)** intesa come numero 1 fabbricato classificato o classificabile alla categoria C06, C02: esente.
- **Abitazione principale e relativa pertinenza (se di categoria A1, A8 e A9)** intesa come numero 1 fabbricato classificato o classificabile alla categoria C06, C02: 5,25 ‰ della base imponibile dall'importo vanno detratti € 103,29.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri.

1. per i **fabbricati iscritti** al catasto si applica la rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
 - 100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1)
 - 140 per la categoria B
 - 50 per le categorie A/10 e D
 - 34 per la categoria C/1
2. Per le **aree fabbricabili**, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Nell'intento di favorire i contribuenti ed al fine di ridurre al

massimo l'insorgenza del contenzioso, Il Comune ha determinato, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI

Le variazioni immobiliari (per esempio ristrutturazione, perdita o acquisizione del diritto di abitazione principale, cambio del valore dell'area edificabile) avvenute tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 debbono essere comunicate al Comune (indicativamente entro il 31/07/2009).

INFORMAZIONI

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ulteriori e più specifiche informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 -telefono 0964 84227 – 84228 - e-mail ragioneria@roccella.it